

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, BOCCASSI e CAPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1964

Miglioramenti dell'assistenza malattia ai lavoratori tubercolotici e loro familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge ci prefiggiamo di assicurare ai lavoratori assistiti a qualsiasi titolo per tubercolosi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e ai loro familiari, il diritto all'assistenza di malattia atubercolare per tutta la durata in cui sia in atto quella antitubercolare.

Secondo le vigenti disposizioni, l'erogazione dell'assistenza di malattia si arresta allo scadere di un determinato periodo di tempo (per esempio quella dell'I.N.A.M. al termine di 6 mesi nell'anno solare): in conseguenza di ciò il lavoratore (per sè o per i suoi familiari) in caso di necessità deve sopportare in proprio le spese medico-farmaceutiche-ospedaliere, a prescindere dalle sue condizioni economiche, generalmente disagiate. È questa una generale carenza della protezione sanitaria dei lavoratori che dovrà primo o poi essere eliminata. La gravità di tale limitazione è evidente in particolare per la tubercolosi che è malattia di lunga durata e comporta nella quasi totalità dei casi la perdita del posto di lavoro e una non facile rioccupazione.

Da qui discende la necessità non soltanto di mantenere il diritto all'assistenza di

malattia atubercolare a coloro che di recente sono stati colpiti dalla tubercolosi ma di immettere nello stesso diritto i lavoratori (e quindi i loro familiari) che, per essere ricoverati da lungo tempo in sanatorio, senza poter riprendere lavoro e senza poter conseguire il diritto a pensione per mancanza dei requisiti contributivi, sono di fatto esclusi dalla possibilità di poter rientrare in prestazione mutualistica.

A questo punto giova ricordare che, se è vero che in virtù dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, durante il ricovero per tubercolosi e il godimento dell'indennità post-sanatoriale il lavoratore che non possieda la sufficienza contributiva e l'anzianità assicurativa prescritte per poter ottenere l'assegnazione del minimo della pensione per invalidità (o per vecchiaia), ha diritto alla contribuzione figurativa a carico dell'I.N.P.S., fino al raggiungimento della predetta « sufficienza » per il « minimo pensionistico », il che gli permetterebbe di poter fruire dell'assistenza di malattia atubercolare per sè e per i suoi familiari, è però altrettanto vero che a causa dell'articolo 72 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, du-

rante il ricovero in luogo di cura per tubercolosi, a prescindere da ogni altra condizione, è a lui inibita la possibilità di poter chiedere e di ottenere l'assegnazione della pensione d'invalidità.

Trascorrono in genere lunghi periodi di tempo prima che il tubercolotico, ricoverato o meno, possa conseguire il diritto a pensione (cinque anni di contribuzione e cinque di anzianità assicurativa per pensione d'invalidità e quindici anni per quella di vecchiaia), periodi durante i quali resta privo per i propri familiari a carico e per se stesso, dell'assistenza mutualistica.

Riteniamo che sia ovviamente inutile soffermarsi a citare i travagli di vario genere che assillano la moglie, i bambini e gli altri familiari (specialmente i minori di età)

del lavoratore in questione, più che mai quando abbisognino del medico, delle medicine o del ricovero in ospedale.

Per quanto attiene l'onere e la competenza relativi al presente disegno di legge ci sembra logico e giusto che l'incombenza in entrambi i casi spetti all'Ente di malattia che, per ultimo in ordine di tempo, abbia erogato l'assistenza di malattia tubercolare, ovvero all'Ente dal quale gli interessati avrebbero avuto diritto di essere assistiti in caso di necessità.

È ovvio che nel caso in cui lo stesso lavoratore, clinicamente recuperato, riprenda l'attività lavorativa e consegua pertanto nuovamente il diritto, vengono a cadere le disposizioni di cui all'articolo unico del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I soggetti che usufruiscono dell'assistenza anti-tubercolare a carico dell'I.N.P.S. hanno diritto all'assistenza di malattia per tutto il periodo in cui beneficiano a carico dell'I.N.P.S. dell'assistenza anti-tubercolare, sanitaria od economica, anche se in regime post-sanatoriale.

L'assistenza di malattia è limitata alle sole prestazioni sanitarie e farmaceutiche e viene erogata dall'Ente gestore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie che, precedentemente all'erogazione dell'assistenza anti-tubercolare dell'I.N.P.S., per ultimo in ordine di tempo, sia stato tenuto ad erogare l'assistenza di malattia ai soggetti indicati nel primo comma.

L'assistenza è estesa anche ai familiari dei soggetti indicati al primo comma. Per l'individuazione dei familiari aventi diritto, come per le forme, modalità e limiti di erogazione dell'assistenza, valgono in quanto applicabili le norme che disciplinano l'erogazione dell'assistenza di malattia da parte dell'Ente che, per effetto della presente legge, risulterà competente ad erogare l'assistenza.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, fanno fronte, con le normali entrate di bilancio, gli enti di malattia competenti all'erogazione dell'assistenza in base al disposto di cui al secondo comma.